

**SICUREZZA A SCUOLA:
MEGLIO PREPARATI CHE
SPAVENTATI!**



Rotary Club

Ascoli Piceno

San Benedetto del T.

San Benedetto del T. Nord

geom. Domenico Giorgi

Rotary Club Ascoli Piceno

*Operatore nell'ambito della
sicurezza dei luoghi di lavoro
(antincendio, rischio amianto,
sicurezza nei cantieri, ecc.)*

GIOVANI E SICUREZZA

Ascoli Piceno, 4 maggio 2013
Centro Congressi della C.C.I.A.A.




L'origine del termine **«sicurezza»**
possiamo ricondurlo al Latino

«sine cura»

che, in sostanza, possiamo tradurre

«senza preoccupazioni»



Nel dizionario «Gabrielli» della lingua italiana
(ed. HOEPLI, 2011) il termine **«sicurezza»** viene così
definito:

- 1 Condizione** di chi, di ciò che è esente da pericoli o protetto contro possibili pericoli
- 2 Carattere**, condizione di persona sicura di sé, delle proprie capacità, dei propri mezzi
- 3 Certezza**, sicura credibilità



In inglese invece esistono più termini per ognuna delle precedenti interpretazioni.

Per quanto attiene la materia che stiamo esaminando oggi, i termini più appropriati, nelle accezioni anglosassoni, sono:

«**security**» intesa come sicurezza protezione da atti intenzionali che potrebbero ledere cose o persone.

«**safety**» intesa principalmente come tutela dell'incolumità fisica delle persone,
e come salvaguardia delle cose,
da eventi accidentali e/o calamitosi.

Noi ci occuperemo di



SAFETY

*“**SAFETY** is defined as the control of recognized hazards to achieve an acceptable level of risk in order to be protected against any type or consequences of failure, damage, error, accidents, harm or any other event which could be considered non-desirable”*

“Si definisce **SAFETY** il controllo di pericoli riconosciuti per il raggiungimento di un livello di rischio accettabile con l’obiettivo di essere protetti da ogni tipo, e dalle conseguenze, di guasti, danni, errori, incidenti, lesioni o qualsiasi altro evento che potrebbe essere considerato indesiderato.”

Contestualizzazione storica

Nella **prima metà del secolo XIX**, l'avvento della grande industria e quindi del **nuovo capitalismo** non più, o non solo, fondato sulla proprietà terriera (latifondismo) ma sempre più spinto verso **un'economia manifatturiera**, determinarono da un lato **la divisione tra il capitale ed il lavoro** e dall'altro il **distacco tra il lavoratore e l'imprenditore**.

Si delineò, quindi, quel complesso di fenomeni politico-economici individuati nell'espressione "questione sociale".

I pubblici poteri, intanto, cominciavano ad avvertire l'**urgenza di qualche intervento per assicurare più umane condizioni di lavoro**. Veniva promulgata nel 1886 la **legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere**. Nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d'opera con il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230).

Il bisogno di SICUREZZA per le classi lavoratrici emerge per intero in questo contesto.



Storia della Normativa sulla Sicurezza

Lo Stato, dalla sua posizione di iniziale indifferenza si avviava verso una più decisa **tutela del contraente più debole del rapporto di lavoro**. La legislazione precettiva acquistava un accelerato ritmo di produzione.

Sono del XIX secolo le prime norme in materia di sicurezza:

E' del 1886 la legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere.

Nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d'opera con il Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230).

Si ricordano invece, nei primi anni del XX secolo:

- quelle dirette a una più efficace tutela sanitaria (1902),
- alla difesa degli emigranti (1901- 1903 – 1913),
- alla tutela delle donne e dei fanciulli (1902-1907),
- al lavoro delle mondine nelle risaie (1902),
- al miglioramento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
- all'istituzione della Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai,
- all'istituzione nel 1912 del Servizio d'ispezione del lavoro.



Nel **periodo post-bellico che seguì la grande guerra**, la legislazione sociale si sviluppò notevolmente affermando, quale diritto primario del proletariato, **il principio di tutela dall'indigenza**.

A tale periodo risale la Carta del lavoro, la quale sancì l'obbligo per gli organi dello Stato di sorvegliare l'osservanza delle **leggi sulla prevenzione degli infortuni e la polizia del lavoro**.

- con il **R.D. 28 dicembre 1931** fu istituito **l'Ispettorato corporativo**,
- con il **R.D. 28 dicembre 1931, n.1684**, si ampliò grandemente il campo d'intervento **assumendo la funzione di vigilanza per l'attuazione di tutta la legislazione del lavoro nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, in agricoltura**.

Significativa per la tutela della salute furono inoltre:

- la **legge 26 aprile 1934, n.653, sulla protezione delle donne e dei fanciulli**, con precise disposizioni sul trasporto e sollevamento pesi.
- Il **R.D.L. n.1331 del 1926 sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione** preposta alla verifica degli impianti termici;
- Il **R.D. 29 luglio 1927, n. 1443** con cui vennero stabilite le norme per la **disciplina della ricerca e la coltivazione delle miniere**.

Ma il grande balzo si ebbe con l'approvazione del **codice penale che all'art. 437**, tuttora vigente, introdusse la fattispecie del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Inoltre, il codice – approvato in pieno conflitto mondiale, con il **R.D. 16 marzo 1942, n. 262** – **sancì agli artt. 589 e 590** le fattispecie di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose**: reati configurabili nelle ipotesi infortunistiche occorse in azienda per inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro o per violazione del principio generale di tutela delle condizioni di lavoro posto dall'art. 2087 del nuovo codice civile.



dalla **Costituzione della Repubblica Italiana**

(promulgata il 27/12/1947)

- *L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. (art. 1)*
- *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto... (art. 4)*
- *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività... (art. 32)*
- *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35)*
- *L'attività economica “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.” (art. 41)*



E' da ascrivere alla **SECONDA META' DEL XX secolo (anni '50 e seguenti)** la nascita del

CORPUS NORMATIVO PREVENZIONALE MODERNO.

Il Legislatore repubblicano mise mano alla realizzazione di un “corpus” **normativo prevenzionale** organico i cui principi basilari, tuttora validi con riguardo alla **protezione tecnologica delle macchine e delle attrezzature**, sono stati **trasferiti** nel recente Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

L'opera di stabilire le regole per la ricostruzione del Paese nel periodo post-bellico decollava con la delega del **Parlamento al Potere esecutivo (legge 12 febbraio 1955, n.51)** volta ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Le disposizioni principali che hanno costituito per oltre mezzo secolo i pilastri della tutela fisica dei lavoratori sono le norme per:

- la prevenzione degli infortuni (DPR 547/1955);
- l'igiene del lavoro (DPR 303/1956);
- la sicurezza del lavoro nelle costruzioni (DPR 164/1956).

L'intero sistema normativo – con alcune eccezioni afferenti la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (DPR 320/1956), nei cassoni ad aria compressa (DPR 321/1956), nell'industria della cinematografia e della televisione, (DPR 322/1956) e negli impianti telefonici (DPR 323/1956) – **è stato adeguato recependo negli Allegati al D.Lgs.81/2008 gran parte delle norme degli anni '50.**



LA NORMATIVA COMUNITARIA

Un salto di qualità nella legislazione sulla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro viene compiuto dalla **Comunità europea in attuazione del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.**

La motivazione più nobile dell'intervento comunitario era volta ad assicurare una **più elevata qualità della vita dei cittadini europei.**

Quella più pratica, invece, era **ridurre l'enorme costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali** ed assicurare una parità di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro.

Lo strumento giuridico impiegato per attuare i principi del Trattato è la **direttiva**.

Le direttive emanate seguono **due filoni**:

le **DIRETTIVE DI MERCATO** che comprendono quei provvedimenti indirizzati ai fabbricanti come la direttiva macchine, la direttiva sui dispositivi individuali di protezione e la direttiva di bassa tensione afferente il prodotto elettrico

le **DIRETTIVE DI TUTELA** della salute nei luoghi di lavoro che sono la **DIRETTIVA MADRE**, o direttiva quadro, e le sue direttive particolari di attuazione o direttive figlie

La direttiva madre è la n. 89/391/CEE del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.



L'ATTUALE NORMATIVA NAZIONALE

Queste direttive sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro vengono recepite nell'ordinamento nazionale ITALIANO con il «famigerato»

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

il quale trasformerà il sistema di tutela nazionale, basato sulla prevenzione tecnologica, introducendo il principio dell'organizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi.

Riordinato e coordinato POI nel vigente

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Con essi, Il legislatore passa da un ordinamento basato essenzialmente sulla prevenzione tecnologica – che sarà abrogato esplicitamente dal **Dec. Lgs. 106/2009** – ad un sistema di sicurezza globale che pone **l'uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda**, codificando i doveri giuridici dell'informazione, della formazione e della partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza sul lavoro.



LA SICUREZZA A SCUOLA.....PERCHE'!?!

La normativa.

L'art. 3 al comma 1, del dec. Lgs. n. 81/2008, prevede:

«Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio»

Il comma successivo prevede ancora:

«Nei riguardi [...] delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...]»

L'art. 11 c. 4, prevede inoltre:

«Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.»



Ma oltre ad adempiere ad una normativa, vi è bisogno, nella scuola, di processi volti a tutelare e garantire la SICUREZZA?.

- La SCUOLA e' un LUOGO DI LAVORO, dove docenti, non docenti, impiegati, tecnici di laboratorio, dirigenti svolgono abitualmente la propria attività lavorativa;
- La SCUOLA è un luogo dove avviene UNA INTERAZIONE CON STUDENTI CHE UTILIZZANO AULE, IMPIANTI, LABORATORI E, PERTANTO, **ESPOSTI AI RISCHI CONNESSI.**

*Segue ora una rapida carrellata di eventi che hanno visto **la SCUOLA come ambito di rischio e, quindi, come centro di incidenti:***




Rivoli (TO) – 22/11/2008 – Liceo DARWIN

Crollo di un controsoffitto, muore studente VITO SCAFIDI di 17 anni.





**Pavia – Marzo 2011 – Scuola Materna GAZZANIGA
Crollo di un metro quadrato di intonaco dal soffitto – feriti 2 bimbi**






Peretola (FI) – Novembre 2012 – Scuola Materna C. LORENZINI
Sgombro a titolo precauzionale dopo la rottura di un tubo dell'acqua




**San Giuliano di Puglia (CB) – 31/10/2002 – Edificio scolastico F. IOVINE
Sisma, muoiono 27 bambini ed un'insegnante**






**L'Aquila – 06/04/2009 Casa dello Studente
Sisma, magnitudo Richter 5,8
muoiono 8 ragazzi**






**Modena – 20/05/2012 – Edificio scolastico di recente realizzazione
Sisma**






**Tivoli (RO) – 11/03/2011 – Scuola Elementare ed Asilo
Incendio di armadietto in classe**






**Genova – 25/11/2012 – Scuola SORI
Incendio nel cantiere della scuola in ristrutturazione**





**Panettieri (CS) – Gennaio 2013 – Scuola elementare e canonica adiacente
Incendio durante il presepe vivente**



L'Aquila, chiuse le scuole nelle quali c'è amianto



L'ordinanza è del sindaco Massimo Cialente

Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha firmato un'ordinanza con la quale si stabilisce la chiusura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Pagliare di Sassa per i giorni di domani e dopodomani, sabato 23 marzo. "Nei giorni scorsi - recita l'ordinanza - nelle immediate vicinanze del Musp che ospita le due scuole si è verificato un incendio che ha distrutto alcuni manufatti di proprietà privata.

A seguito di verifiche effettuate dalla Asl e dall'Arta e' stata riscontrata, nel sito dove si e' sviluppato il suddetto incendio, la presenza di materiali contenenti amianto. Nei giorni di venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo si effettueranno, come da comunicazione del competente servizio Asl, i lavori di bonifica del sito per cui, ai fini di tutelare l'igiene e la salute pubblica, si rende necessario impedire l'accesso all'edificio scolastico". Il Musp dove sono ospitate la scuola primaria e la scuola dell'infanzia di Pagliare di Sassa, afferenti entrambe all'istituto comprensivo "Rodari", si trova in via Madonna di Pagliare.

CONCLUSA LA BONIFICA DEL VINIL-AMIANTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE GRAZIE A FRIULANA COSTRUZIONI

6 settembre 2012



Rovereto (TN) – Scuola Elementare E. FERMI

Scuola Maglione, amianto in istituto: a rimuoverlo sarà una ditta privata

L'istituto ospita alcuni recipienti per l'acqua in amianto. Il Municipio XIX non ha eseguito correttamente la rimozione all'interno della scuola Maffei. A denunciare l'accaduto la dirigente Puleo che aggiunge "pagheremo una ditta"



Roma – XIX Municipio – Scuola MAFFEI

LA SICUREZZA A SCUOLA.....

Come visto, la salute e la sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.

In caso d'infortunio le spese sanitarie e le assenze dello studente sono a carico della collettività e la responsabilità dell'accaduto ricade spesso su una o più persone.

Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 (poi dec. Lgs. 81/2008), prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l'attuazione e il miglioramento continuo della

Dalle statistiche INAIL sappiamo che ogni anno circa 50.000 studenti subiscono infortuni nelle strutture scolastiche italiane.

Ecco di seguito alcuni numeri:




Infortuni Denunciati In Complesso - Studenti

Tavola:
IMINF/DEN/CO/CS/STU/REG.AN

Infortuni sul lavoro denunciati
all'INAIL per regione ed anno
evento

*ATTENZIONE: Questi dati
dovrebbero essere valutati in
associazione con i dati relativi
all'intera popolazione scolastica
per ogni anno.*

Territorio	Anno evento				
	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	8.740	8.775	8.627	9.798	9.502
Valle D'Aosta	60	48	59	40	49
Lombardia	14.759	15.345	15.468	17.178	17.082
Liguria	2.567	2.508	2.583	2.621	2.617
Bolzano - Bozen	32	27	34	29	22
Trento	994	917	1.370	2.359	2.035
Veneto	7.464	7.589	7.762	8.224	8.001
Friuli Venezia Giulia	1.874	1.918	1.854	1.941	1.790
Emilia Romagna	8.491	8.473	8.470	9.596	9.332
Toscana	5.906	5.879	5.130	4.890	4.972
Umbria	1.609	1.650	1.689	1.867	1.885
Marche	2.963	3.034	2.935	3.033	2.693
Lazio	6.269	5.919	5.770	6.231	6.059
Abruzzo	1.910	1.953	1.791	2.234	2.136
Molise	740	654	597	633	611
Campania	5.781	6.080	5.952	6.265	5.854
Puglia	7.255	7.352	6.851	6.929	6.385
Basilicata	922	921	842	989	893
Calabria	1.914	2.167	1.983	2.093	2.172
Sicilia	5.630	5.705	5.555	5.829	5.662
Sardegna	1.920	1.851	1.698	1.840	1.767
TOTALE	87.800	88.765	87.020	94.619	91.519





Infortuni Denunciati In Complesso - Studenti

Tavola:
IMINF/DEN/CO/CS/STU/REG.AN

Infortuni sul lavoro denunciati
all'INAIL per regione ed anno
evento

		Anno evento				
Territori o	Provincia	2007	2008	2009	2010	2011
Marche	Ancona	1.018	1.022	925	1.018	853
	Ascoli Piceno	581	669	708	371	364
	Fermo	–	–	–	348	262
	Macerata	694	655	650	624	570
	Pesaro e Urbino	670	688	652	672	644
TOTALE		2.963	3.034	2.935	3.033	2.693

Dati Popolazione scolastica

Dati Ministero dell'Istruzione,
Ufficio Scolastico Reg. per le
Marche

Provincia	2009-10	2010-11	2011-12
Ancona	22.046	22.040	21.980
Ascoli Piceno	18.690*	17.998*	18.013*
Fermo	---*	---*	---*
Macerata	14.423	14.246	14.544
Pesaro e Urbino	15.777	15.057	15.249
TOT. MARCHE	70.936	69.341	69.786

NB: * Dati comprensivi per province di Ascoli P. e Fermo

Glossario di riferimento:

Dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. (art. 1, finalità)

Ai fini del Decreto si intende:

Lavoratore: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione[...] l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione [...] (art. 2, lett. a, Definizioni)*

Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Datore di Lavoro: *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore [...] Nelle pubbliche amministrazioni [...] si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (art. 2, lett. b, Definizioni)*

Azienda: *il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; (art. 2, lett. c, Definizioni)*

Dirigente: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; (art. 2, lett. d, Definizioni)*



Dal Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Preposto: *persona che [...] sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; (art. 2, lett. e, Definizioni)*

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; (art. 2, lett. f, Definizioni)*

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); (art. 2, lett. g, Definizioni)*

Medico Competente (M.C.): *medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; (art. 2, lett. h, Definizioni)*

Rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS): *persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; (art. 2, lett. i, Definizioni)*



Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): *insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; (art. 2, lett. l, Definizioni)*

Sorveglianza Sanitaria: *insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; (art. 2, lett. m, Definizioni)*

Prevenzione: *il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; (art. 2, lett. n, Definizioni)*

Salute: *stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; (art. 2, lett. o, Definizioni)*

Sistema di promozione della salute e sicurezza: *complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; (art. 2, lett. p, Definizioni)*



Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Valutazione dei rischi: *valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; (art. 2, lett. q, Definizioni)*

Pericolo: *proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; (art. 2, lett. r, Definizioni)*

Rischio: *probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; (art. 2, lett. s, Definizioni)*

Unità Produttiva: *stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; (art. 2, lett. t, Definizioni)*

Norma tecnica: *specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; (art. 2, lett. u, Definizioni)*

Buone prassi: *soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro [...]; (art. 2, lett. v, Definizioni)*



Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Linee guida: *atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; (art. 2, lett. z, Definizioni)*

Formazione: *processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; (art. 2, lett. aa, Definizioni)*

Informazione: *complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; (art. 2, lett. bb, Definizioni)*

Addestramento: *complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; (art. 2, lett. cc, Definizioni)*

Modello di organizzazione e di gestione: *modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza [...]; (art. 2, lett. dd, Definizioni)*



Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Organismi paritetici: *organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [...]; (art. 2, lett. ee, Definizioni)*

Responsabilità sociale delle imprese: *integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate; (art. 2, lett. ff, Definizioni)*

PROPOSTE DI NUOVE FIGURE:

Il responsabile della sicurezza. Fra le proposte c'è quella di istituire un referente per la sicurezza fra gli studenti. Gli alunni di due classi dell'Istituto comprensivo Luigi Rizzo di Roma hanno già ricevuto, primi in Italia, il diploma di responsabili studenti per la Sicurezza (Security young manager), figura promossa dalla Scuola di Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, che la stanno estendendo, in queste settimane, ad altri 600 studenti di Piemonte, Basilicata ed Umbria. *(da Repubblica.it – Scuola, del 23/04/2013)*



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Valutare il rischio significa in sostanza:

1. stimare la probabilità che si verifichi un evento (*probabilità di accadimento*) che ha il potenziale di causare un danno;
2. stimare l'entità del danno (*magnitudo*) derivante da quell'evento;
3. predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l'evento si verifichi;
4. ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile l'entità del danno (per esempio uso di Dispositivi di Protezione Individuali, formazione dei lavoratori,...).

Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi (**DVR**), che va custodito presso l'azienda o l'unità produttiva.

PRINCIPALI PERICOLI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Per combattere gli INFORTUNI di cui alle tabelle precedenti,
occorre perciò educare alla sicurezza:

Significa preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere e sottostare alle
regole della prevenzione, che è bene conoscere.

PRINCIPI DI ANALISI DEI RISCHI NELLA SCUOLA ED ESEMPI DI PRIME MISURE COMPORTAMENTALI TESE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO

AFFOLLAMENTO

evitare di:

- correre, spingere i compagni,
- abbandonare zaini a terra nei passaggi;
- non gridare, non creare panico;
- non aprire improvvisamente le porte;
- non gettare carte o altri materiali a terra perché possono originare scivoloni pericolosi: usa gli appositi cestini.



FINESTRE E SUPERFICI VETRATE:

- **prestare attenzione al proprio comportamento quando si è in prossimità di superfici vetrate;**
- **dalle finestre non gettare mai nulla e non sporgersi dai davanzali.**

SCALE:

- **le scale possono rivelarsi un luogo particolarmente insidioso specie se percorse di corsa, non protendersi mai dalle ringhiere.**
- **Non sostare nei vani delle scale durante gli intervalli.**

ASCENSORI:

- **sono riservati al personale scolastico e ai soli disabili accompagnati dal personale ausiliario.**

ARREDI E ATTREZZATURE:

- **Attenzione perché banchi, seggiole, termosifoni, ecc. possono presentare spigoli vivi che risultano pericolosi se urtati violentemente.**
- **Ove siano presenti le tende oscuranti del tipo pesante ed i vasistas, fare particolare attenzione prestandone un uso corretto, se si forzano i meccanismi e si staccano dal muro o dagli infissi possono colpire e ferire.**
- **Segnalare immediatamente al proprio insegnante qualsiasi difetto o inconveniente.**
- **Gli spintoni, specie in prossimità degli attaccapanni , possono causare ferite .**



POSTURA - SCOLIOSI:

- potrà sembrare più comodo stare seduti con la schiena piegata o ingobbita, ma per il bene della spina dorsale e per migliorare la concentrazione sforzarsi di stare con la schiena ben dritta e appoggiata allo schienale evitando di dondolarsi sulla sedia.

COMPUTER:

- Evitare di stare troppo inclinato verso lo schermo, ma posizionarsi a circa 50-70 cm di distanza.
- Regola la sedia in modo che lo schermo risulti un po' più in basso dell'altezza dei propri occhi.
- Durante la digitazione tenere, se possibile, mani e avambracci appoggiati al tavolo, anche i piedi devono essere ben appoggiati a terra.
- E' doveroso, anzi è un diritto, effettuare una pausa dopo un uso prolungato del videoterminale.

SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI:

- Gli spogliatoi e i servizi igienici sono distinti fra i due sessi: l'igiene si garantisce anche con il corretto uso.
- In questi ambienti non si possono consumare vivande, gettare sacchetti di plastica negli scarichi, bottigliette, bicchierini e altro materiale non degradabile.



DISTRIBUTORI DI VIVANDE:

- nella scuola esistono aree dotate di distributori di bibite e merendine, ricordarsi che sono apparecchiature elettriche che quindi vanno usate correttamente;
- in caso di errato funzionamento non manometterle, perché oltre che essere pericoloso si potrebbe incorrere nel risarcimento economico del danno
- avvisare sempre il personale ausiliario.

LABORATORI PER ESERCITAZIONI:

- gli alunni non possono accedere ai laboratori senza la presenza del docente.
- Leggere e memorizzare la scheda esposta in ogni laboratorio con i possibili rischi nei quali si può incorrere mentre si svolge un'esercitazione.

PALESTRA:

- E' il luogo ove statisticamente si verificano più infortuni perciò è necessario eseguire gli esercizi secondo le istruzioni dell'insegnante e con le specifiche attrezzature.
- Nelle competizioni l'entusiasmo non diventi una esasperazione tale da compromettere l'altrui e la propria sicurezza.
- Nei giochi col pallone ricordarsi che la palestra non è un campo da calcio;
- una attrezzatura o una lampada del soffitto colpita con violenza potrebbe cadere causando serie ferite



PAUSA INTERVALLO:

- **E' un momento che richiede senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e le cose;**
- **Di norma si effettua fuori dall'aula affinché i docenti incaricati possano vigilare e prevenire comportamenti trasgressivi.**

PROBLEMI DI SALUTE:

- **Alunni che soffrono di particolari patologie che richiedono specifici interventi in caso di emergenza devono iscrivere il proprio nominativo, la patologia e l'eventuale intervento d'emergenza, nell'apposito elenco presente negli uffici di segreteria perché sia a disposizione del personale della squadra del primo soccorso (i nominativi degli incaricati di questo servizio sono esposti in apposite schede agli ingressi e ne i luoghi più frequentati).**

INFORTUNIO:

Nonostante le norme di prevenzione non si può escludere che avvenga un infortunio:

- **tutti gli infortuni sono denunciati dall'insegnante su un apposito registro che si trova negli uffici, sono annotati cronologicamente: nome, cognome, qualifica dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di eventuale abbandono e ripresa della scuola.**
- **I più gravi sono comunicati tempestivamente al dirigente scolastico ed ai genitori.**



RISCHIO INCENDIO:

- L'uso di fiamme libere è vietato negli ambienti scolastici: fanno eccezione i locali ove le esercitazioni per la loro particolarità lo richiedono, naturalmente nelle condizioni prestabilite.
- In tutti i locali scolastici è vietato fumare (Legge 584/75 e C.M. Sanità del 28/03/2001).
- La scuola dispone di una squadra antincendio appositamente addestrata (i nominativi degli incaricati di questo servizio sono esposti in apposite schede agli ingressi e nei luoghi più frequentati).

PERICOLO INCOMBENTE:

- Un terremoto, un incendio, un pazzo, un evento catastrofico, rappresentano eventi che non si possono escludere;
- E' perciò **necessario** organizzare l'emergenza ed in modo particolare **l'EVACUAZIONE** che si **dovrebbe** concretizzare con n° **2 prove** nel corso dell'anno scolastico.
- A settembre l'insegnante coordinatore del corso illustra la strategia per affrontare l'emergenza indicando gli opportuni percorsi della classe per la rapida evacuazione, riferendosi alle cartine esposte nei corridoi.

COMPORAMENTI ELEMENTARI IN CASO DI RISCHI SPECIFICI

TERREMOTO:

Se si è nell'edificio

- **Mantenere la calma, non precipitarsi fuori dall'aula.**
- **Rimanere in classe e ripararsi o sotto il banco o sotto l'architrave della porta o vicini i muri portanti.**
- **Allontanarsi dalle finestre, dalle porte con vetri e dagli armadi.**
- **Se sono nel corridoi o nel vano delle scale rientrate nella vostra aula o in quella più vicina.**
- **Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio senza usare l'ascensore e ricongiungersi con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata.**
- **Per lo sfollamento rispettare i percorsi segnalati sulle cartine esposte nei corridoi.**

Se si è all'aperto

- **Devo allontanarmi dall' edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche**
- **Devo evitare di avvicinarmi ad animali spaventati.**



INCENDIO:

- **Mantenere la calma e avvisare il personale scolastico.**
- **Se l'incendio si è sviluppato in classe, uscire subito e chiudere la porta.**
- **Se l'incendio è fuori dalla PROPRIA aula ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, chiudere la porta e cercare di sigillare le fessure possibilmente con panni bagnati.**
- **Se il fumo non fa respirare, proteggere la bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto).**

SEGNALE DI ALLARME:

Ordine di evacuazione: tre squilli di 5 sec. - pausa di 5 sec. - poi suono continuo della campanella.

Ordine di chiudere porte e finestre che danno all'esterno (es.: per nube tossica e attendere ulteriori istruzioni): **Uno squillo di 5 sec. pausa di 20 sec. per almeno due minuti**



ESEMPIO DI PROCEDURA DI SFOLLAMENTO

- Al segnale di sfollamento l'insegnante ordina alla classe di formare il gruppo. APRIFILA in testa, CHIUDIFILA in coda.
- Si prende il cappotto, lo zaino resta in classe.
- L'insegnante disattiva macchine, gas ed energia elettrica.
- L'insegnante prende con sé il registro di classe.
- I disabili sono aiutati dall'insegnante o dal personale preposto.
- I disabili, se necessario, si fermano in zona sicura.
- L'insegnante guida il gruppo.
- Non si usano gli ascensori.
- Non ci si attarda dopo il CHIUDIFILA.
- Si procede con passo spedito seguendo i percorsi d'esodo.
- Ci si riunisce nei punti di raccolta.
- L'insegnante fa l'appello e redige il verbale.
- Il verbale è consegnato dal CHIUDIFILA al COORDINATORE dello sfollamento.
- Se consentito, dopo il cessato allarme, si ritorna ordinatamente in classe.
- Si osservano le disposizioni impartite.



CHI SONO I SOGGETTI INDICATI NELL'ESEMPIO DI PROCEDURA

- **L' APRIFILA** è il primo studente della classe (nell'ordine alfabetico), presente nella giornata.
- **II CHIUDIFILA** è l'ultimo studente della classe (nell'ordine alfabetico) presente nella giornata.
- **PERCORSI E RITROVI** sono percorsi preferenziali di sfollamento e il luogo di raduno previsto sono specificati sulle planimetrie esposte nei locali o nei corridoi.



LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di avvertire i lavoratori, tramite cartelli indicatori, su tutte le situazioni di pericolo a cui questi possono andare incontro.

COLLOCAZIONE

La segnaletica di sicurezza, per adempiere allo scopo, deve attirare in modo rapido e facilmente comprensibile, l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli e pertanto dovrà essere di dimensione adeguata e installata in posizione perfettamente visibile.


COLORI DI SICUREZZA E CONTRASTO

I segnali di sicurezza, analogamente a quanto avviene per la segnaletica stradale, sono composti da una combinazione tra una forma geometrica, un colore e un simbolo.

Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione e complementari.

Nella segnaletica di sicurezza i colori impiegati hanno un preciso significato, come specificato nella tabella che segue:

COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI
Rosso	Segnali di divieto Pericolo-Allarme	Atteggiamenti pericolosi Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza. Sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-Arancio	Segnale di avvertimento	Attenzione, cautela. Verifica
Azzurro	Segnale di prescrizione	Comportamento o azione specifica. Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnale di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
	Situazione di sicurezza	Ristabilimento delle condizioni normali



Di seguito si riportano i tipi di cartelli così come indicati al paragrafo 3 dell'allegato II del **D. Lgs. 493/96** che ha recepito la direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

CARTELLI DI DIVIETO

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda;
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).



Vietato fumare



Vietato fumare
o usare
fiamme libere



Acqua non
potabile



Vietato ai
carrelli di
movimentazione



Vietato
ai pedoni



Divieto di
spegnere
con acqua



Non toccare



Divieto di
accesso alle
persone non
autorizzate

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare;
- pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).



Carichi sospesi



Carrelli di movimentazione



Tensione elettrica pericolosa



Pericolo generico



Materiale infiammabile



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Raggi laser



Materiale comburente



Radiazioni non ionizzanti



Campo magnetico intenso



Pericolo di inciampo



Caduta con dislivello



Rischio biologico



Bassa temperatura



Sostanze nocive o irritanti

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda;
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).



Protezione
obbligatoria
degli occhi



Casco di
protezione
obbligatoria



Protezione
obbligatoria
dell'udito



Protezione
obbligatoria delle
vie respiratorie



Calzature
di sicurezza
obbligatorie



Guanti
di protezione
obbligatoria



Protezione
obbligatoria
del corpo



Protezione
obbligatoria
del viso



Protezione
individuale
obbligatoria
contro le cadute



Obbligo generico
(con eventuale
cartello
supplementare)



Passaggio
obbligatorio
per i pedoni

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare;
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).



CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare;
- pittogramma bianco su fondo ROSSO (il ROSSO deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).



Telefono per
gli interventi
antincendio



Lancia
antincendio




Scala



Estintore



Direzione
da seguire



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

per movimentazione manuale di carichi (MMC), s'intendono quelle attività che comprendono fra esse sia quelle di sollevamento sia quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi che in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso – lombari (art. 167 del D.Lgs. 81/08).

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Caratteristiche del carico

Peso, ingombro;
Possibilità di afferrarlo;
Stabilità, posizione;
Causa di possibile lesione

Sforzo fisico richiesto

Eccessivo
Con torsione del tronco;
Movimento brusco;
Posizione instabile.

Ambiente di lavoro

Spazio libero insufficiente;
Pavimento ineguale, con
dislivelli o instabile;
Inadeguatezza del clima.

Esigenze dell'attività

Sforzi frequenti o prolungati
Pause e recuperi insufficienti
Distanze eccessive
Ritmo imposto dal processo

Fattori individuali di rischio

Inidoneità fisiche per
differenze di genere ed età;
Indumenti e calzature;
Formazione inadeguata

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La MMC è presente in moltissime attività lavorative ed è tra la causa principali di denuncia di malattia professionale.

Le norme ISO 11228-1 e 2, esplicitamente citate nel D.Lgs 81/08, prevedono come strumento di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide, l'utilizzo del metodo proposto dall'Ente americano NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health).

La costante di peso da indicare nell'applicazione del metodo (peso massimo sollevabile in condizioni ideali per sollevamento occasionale) non può essere maggiore di:

Uomo tra 18 e 45 anni

25 Kg.

**Donna tra 18 e 45 anni ed
uomo sotto i 18 anni e
sopra i 45 anni**

20 Kg.

**Donna sotto i 18 anni e
sopra i 45 anni**

15 Kg.

VIDEOTERMINALI (VDT)

Art. 173 del D.Lgs. 81/08:

- **VIDEOTERMINALE (VDT):** Uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione adottato.
- **POSTO DI LAVORO:** L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.
- **LAVORATORE AL VDT:** Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

EFFETTI SULLA SALUTE

Rischi per l'apparato visivo

Bruciore;
Ammiccamento frequente;
Visione annebbiata;
Lacrimazione;
Fastidio alla luce;
Visione sdoppiata;
Secchezza;
Pesantezza;
Stanchezza alla lettura;
Senso di corpo estraneo.

Disturbi muscolo scheletrici

Senso di peso;
Senso di fastidio;
Dolore;
Intorpidimento;
Rigidità a carico di braccia,
collo, spalle, mani e schiena.

Stress

Mal di testa;
Stanchezza eccessiva,
Ansia;
Tensione nervosa;
Insonnia;
Depressione;
Irritabilità;
Digestione difficile.

PRINCIPALI CAUSE

Illuminazione scarsa e/o
insufficiente;
Impegno visivo ravvicinato,
statico e protratto;
Difetti visivi non/mal
corretti;
Condizioni ambientali
sfavorevoli

Posizione di lavoro
inadeguata per errata scelta
e disposizione arredi e VDT;
Posizioni di lavoro fisse e
mantenute per tempi
prolungati;
Movimenti rapidi e ripetitivi
delle mani.

Rapporto conflittuale
uomo-macchina;
Contenuto e complessità
del lavoro;
Carico di lavoro;
Responsabilità;
rapporti con colleghi o
superiori;
Fattori ambientali.



PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è l'aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non sanitario, in attesa dell'intervento specializzato.

Il dirigente scolastico (datore di lavoro), consultato il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporti dei lavoratori infortunati.

Il primo adempimento del datore di lavoro e quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia. La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale per quanto attiene alle capacità di intervento pratico.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.



Nel Decreto le aziende sono raggruppate in tre categorie:

- A** (lavori ad alto rischio),
- B** (rischio medio)
- C** (rischio basso).

I criteri di classificazione sono tre:

- 1) pericolosità intrinseca** delle attività lavorative svolte nelle aziende e nelle unità produttive;
- 2) numero dei lavoratori occupati** (gli allievi, a tal fine, non sono computati);
- 3) indice infortunistico di inabilità permanente**, desumibile dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente e aggiornate al 31 dicembre dell'ANNO PRECEDENTE

Generalmente si ritiene che le scuole siano da includere nel **gruppo B**.



Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del DECRETO STESSO, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.



NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Nel seguito vengono fornite informazioni e consigli pratici su come riconoscere e trattare le emergenze sanitarie.

In questo tipo di emergenze e molto importante attivare immediatamente la catena della sopravvivenza:

- 1. precoce allertamento** (telefonare al 118 o, in mancanza, al Pronto soccorso);
- 2. precoce rianimazione cardiorespiratoria** (ad opera del soccorritore);
- 3. precoce defibrillazione**, in ambiente ospedaliero;
- 4. precoce trattamento medico**, in ambiente ospedaliero avanzato.

Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio - polmonare e di fondamentale importanza perché permette di mantenere ossigenato il cervello, limitando i danni neurologici, il cuore e altri organi in attesa dell'arrivo del medico.

LA SICUREZZA.....COME POSSIBILITA' DI LAVORO

Le norme vigenti, e l'evoluzione tecnologica e scientifica sempre più spinta, fanno sì che si rendano sempre più necessarie figure professionali capaci di dare risposte efficienti ed efficaci alla domanda di SICUREZZA.

Cantieri Mobili *(opere edilizia ed ingegneria civile)*

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti edili, Periti Industriali: per le nuove figure di **Coordinatore in Esecuzione e/o Coordinatore in Progettazione e/o Responsabile dei Lavori**

Prevenzione Incendi

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti edili, Periti Industriali: per le nuove figure di **Progettista Antincendio e/o Certificatore di opere materiali e/o impianti, progettista di impianti antincendio.**

Medicina del Lavoro

Medici specialisti.



**Grazie per la cortese
attenzione.**

